

LEGGE N. 106 DEL 23 LUGLIO 2021 CONVERSIONE DEL DECRETO N.73 DEL 25 MAGGIO 2021 (DECRETO SOSTEGNI BIS)

Il Decreto Sostegni bis è stato convertito nella legge n.106 del 23 luglio 2021.

Era stato approvato dalla Camera dei Deputati il 15 luglio, con voto di fiducia. Anche il Senato lo ha approvato definitivamente con il voto di fiducia.

Il testo è deludente e lo Snals Confsal stigmatizza il metodo di sempre, non crede alle buone intenzioni se non sono seguite da comportamenti coerenti, condanna lo stravolgimento dello stato giuridico dei docenti. E ripropone l'appello ai tecnici, ai politici, ai legislatori:

incrementare gli organici, stabilizzare il precariato, rispettare i ruoli della contrattazione, garantire sicurezza nelle scuole con la riduzione del numero degli alunni per classe, reperire nuovi spazi.

Per giungere a soluzioni positive occorre la ripresa del confronto, a partire dagli accordi presenti nel Patto per la Scuola.



I PROVVEDIMENTI CHE ENTRANO IN VIGORE

■ 1. Aumenta l'orario di servizio e il carico di lavoro dei docenti (art. 58, co.1, lett a-c)

“dal 1° settembre 2021 e fino all’inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l’eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

L’obiettivo è obbligare gli insegnanti a svolgere i “corsi di recupero” e le attività concernenti PIA e PAI senza compensi aggiuntivi.

La norma è in aperta violazione delle norme contrattuali vigenti perché non considera che il CCNL/2007 prevede che le ore di insegnamento sono dovute *“nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”.*

■ 2. Abrogazioni, disapplicazioni, proroghe, deroghe, modifiche. (art. 58, co. 2)

Funzione dirigenziale tecnica

La disposizione abrogata alla lettera a) aveva disciplinato la funzione dirigenziale tecnica, rimettendone la riorganizzazione all'interno del Ministero dell'istruzione ad un regolamento di delegificazione per la disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici (si ritorna alla disciplina del DL 126/2019) .

E' istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive (**lettera 0a**).

La call veloce

La lettera b) ha disapplicato, con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, la call veloce, quella disciplina applicata solo nel 2020-2021 e relativa alla procedura di chiamata per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato.

DSGA

La lettera b) abroga anche la disciplina relativa alla procedura finalizzata alla copertura dei posti di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo.

Scuole comunali paritarie

La lettera c) estende anche all'anno scolastico 2021/2022 una disciplina in deroga per le scuole comunali paritarie. Era relativa alla possibilità di conferire incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo in sostituzione di personale docente con il prescritto titolo di abilitazione

CSPI

La lettera d) proroga, fino al 31 agosto 2021, il termine di sette giorni entro il quale il Consiglio superiore della pubblica istruzione deve rendere il proprio parere.

leF.P., I.F.T.S. e I.T.S

La lettera e) prevede la validità dell'anno scolastico o formativo 2020/2021 degli leF.P., degli I.F.T.S. e degli I.T.S anche se non è stato effettuato il numero minimo di ore previsto. Prevede l'attribuzione delle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei, anche nel caso di una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte.

Vincolo di permanenza per mobilità

La lettera f) riduce il vincolo di permanenza sulla sede di prima assegnazione dei docenti neo assunti a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'a.s. 2020/2021 da cinque a tre anni, e da quattro a 2 anni per i docenti che abbiano ottenuto l'accesso al ruolo dopo la valutazione positiva.

Tale disciplina, con le modifiche disposte si applica in ogni ordine e grado di scuola.

Inoltre, prevede che dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023 i docenti che a seguito di istanza volontaria avranno ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, potranno fare una nuova domanda volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente.

Personale delle società dei servizi di pulizie esternalizzati

La lettera g) proroga al 1° settembre 2021 il termine, attualmente fissato al 1° marzo 2021, a decorrere dal quale procedere all'immissione in ruolo del personale delle società dei servizi di pulizie esternalizzati destinatario della procedura di internalizzazione.

Scadenza della componente elettiva CSPI

La lettera h) proroga al 31 agosto 2022 la scadenza della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione (già prorogata al 31 agosto 2021) e rimette ad un'ordinanza del Ministro dell'istruzione nuovi termini e modalità per le elezioni.

Scuola europea di Brindisi

La lettera i) interviene sulla scuola europea di Brindisi. E' previsto che con decreto ministeriale si provveda all'unificazione dei due cicli di istruzione presso una sola istituzione scolastica ed a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla Scuola europea di Brindisi è riconosciuta, a decorrere dalla data della sua istituzione, la facoltà di stabilire, in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti dell'EFSA né di società convenzionate con l'Autorità medesima.

L'importo di tali contributi e rette non può essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni vigenti **(c. 3 bis)**.

▪ **3. Posti COVID (art. 58, co. 4 ter)**

Fortemente ridimensionato l'organico COVID di docenti e ATA. La parte non spesa del finanziamento dello scorso anno è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei a docenti e ATA per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. . Gli incarichi a tempo determinato sono conferiti solo fino al 30 dicembre 2021, nei limiti delle risorse.

▪ **4. Concorso straordinario (art. 59, co. 3)**

Anche gli idonei entrano a far parte della graduatoria dei vincitori.

La graduatoria dei vincitori è integrata con coloro che hanno conseguito nelle prove il punteggio minimo di 56/80.

▪ **5. Piano di reclutamento (art. 59, co. 4-13)**

a) Le assunzioni in ruolo del personale docente a.s. 2021/22 della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria (primo e secondo grado) avverranno su posti vacanti e disponibili da:

- GAE;
- concorso 2016;
- concorso 2018;
- concorso straordinario 2020 di per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Poi il decreto sostegni-bis ha previsto immissioni in ruolo anche per i precari con tre annualità di servizio negli ultimi dieci anni inseriti nelle GSP di 1^ fascia: al termine delle prime 4 operazioni succitate, i posti ancora vacanti e disponibili sono utilizzati, per il solo a.s. 2021/22, per le assunzioni dei precari inseriti nella prima fascia delle GPS, sia docenti abilitati (posto comune) sia specializzati (posto di sostegno),

Alla prima fascia GPS in vigenza hanno potuto iscriversi anche coloro che hanno completato il loro percorso di specializzazione sul sostegno entro il 31 luglio.

Nella legge di conversione è precisato che prima dell'operazione da GPS sono accantonati i *posti per i concorsi ordinari del 2020 e ancora da espletare*.

Inoltre è chiarito che sono tre le annualità di servizio richieste (anche se rimane una formulazione ambigua) *negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali*.

b) Nuova procedura concorsuale straordinaria (art. 59, co. 9 bis) – AGGIUNTA -

Sui posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo, salvi i posti da accantonare per i concorsi ordinari 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti della 1^ fascia GPS non destinatari di un contratto a t. d. su posto vacante e disponibile che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici.

c) Concorsi ordinari da svolgere con modalità semplificate (art. 59, co.10 bis) – AGGIUNTA -

Nei bandi dei concorsi da emanare dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, sarà prevista una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.

La riserva vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico.

d) Cancellata la norma che escludeva dalla partecipazione al concorso successivo per la stessa classe di concorso chi non superava un prova concorsuale **(art. 59, co.13).**

Piano di reclutamento assolutamente insufficiente. Molti dubbi sui nuovi concorsi ordinari da svolgere con le medesime procedure di quelli relativi alle discipline STEM, che si sono rivelate del tutto inadeguate a garantire la copertura degli stessi posti messi a bando.

Per lo Snals-Confsal resta imprescindibile, per la continuità didattica e per la soluzione del problema del precariato, il reclutamento veloce dalla prima e dalla seconda fascia delle GPS, con un percorso formativo di elevata qualità scientifica seguito da un esame finale rigoroso per tutti i docenti che vantano indiscutibili diritti ad un posto di lavoro a tempo indeterminato.

Inoltre sono inaccettabili le incursioni nella disciplina dei rapporti di lavoro e nella mobilità, che sono materia contrattuale.

Senza la ripresa concreta del dialogo con i Sindacati ci si avvierà ad una inevitabile mobilitazione del personale precario e di tutta la comunità educante.



**A CURA DELLA SEGRETERIA GENERALE,
DEGLI UFFICI
E DEI COORDINATORI**